



COMUNE DI FONDI  
(Provincia di Latina)

ORIGINALE

Deliberazione n. 49  
del 29/4/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di I convocazione - seduta pubblica

Oggetto: Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di aprile alle ore 9,00  
nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge  
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del  
Consiglio Comunale  
nelle persone dei sigg.ri:

		Presente	Assente
1) Salvatore De Meo	Sindaco	1	
2) Parisella Piero	Componente	2	
3) Trani Giovanni	Componente		1
4) La Rocca Guido	Componente	3	
5) Sansoni Alessandro	Componente	4	
6) Carnevale Marco Antonio	Componente	5	
7) Corina Luigi	Componente	6	
8) Mattei Vincenzo	Componente	7	
9) Leone Oronzo	Componente	8	
10) Muccitelli Roberta	Componente	9	
11) Refini Vincenzo	Componente	10	
12) Paparello Elio	Componente	11	
13) Spagnardi Claudio	Componente	12	
14) Saccoccio Carlo	Componente	13	
15) Coppa Biagio	Componente	14	
16) Giuliano Elisabetta	Componente	15	
17) Marino Maria Luigia	Componente	16	
18) Scalingi Antonio	Componente	17	
19) Di Manno Giulio Cesare	Componente	18	
20) Cima Maurizio Vincenzo	Componente	19	
21) Cardinale Franco	Componente		2
22) Turchetta Egidio	Componente	20	
23) Padula Claudio	Componente		3
24) Forte Antonio	Componente	21	
25) Paparello Maria Civita	Componente	22	
26) Faiola Arnaldo	Componente		4
27) Fiore Bruno	Componente		5
28) Di Manno Giancarlo	Componente		6
29) De Luca Luigi	Componente		7
30) Trani Vincenzo Rocco	Componente		8
31) Parisella Luigi	Componente	23	

Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio

Essendo legale il numero degli intervenuti, la prof.ssa Maria Luigia Marino assume la  
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** il D.Lgs. n. 32 del 11.02.1998, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.346 dell'08/09/1999 e dal D.Lgs n.383 del 29/10/1999, riguardante la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti:

**Vista** la "Legge regionale n. 8 del 02-04-2001 e successive modificazioni "nuove norme in materia di impianti di distribuzione di carburanti";

**Considerato che**, sulla base delle direttive regionali, i Comuni, in attuazione di quanto previsto anche dall'art. 2 del Dlgs 32/1998, "per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private" devono provvedere ad individuare "criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti";

**Vista** la vigente normativa in materia;

**Ritenuto** dover adottare il Piano di Razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti;

**Visto** lo Statuto Comunale vigente nel quale sono definite le competenze del Consiglio Comunale;

**Dato atto** del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare Attività Produttive e Politiche Giovanili nella seduta del 21 aprile 2015;

**Acquisti i pareri tecnici favorevoli** espressi per quanto di rispettiva competenza dai dirigenti dei Settori VI e IV;

**Tenuto conto** della relazione del Vice-Sindaco - assessore alle attività produttive Onorato De Santis nonché degli interventi dei consiglieri, la cui trascrizione è allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che al momento della votazione risulta assente il consigliere Luigi Parisella;

**Con la seguente votazione:** Favorevoli n. 18; Contrari n. 1 (Antonio Forte); Astenuti n.2 (Elisabetta Giuliano e Maria Civita Paparello),

### DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) **Di adottare** il regolamento comunale “PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI” (Decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 - legge regionale 2 aprile 2001, n. 8 e n. 35 del 03/11/2003, art.83 bis D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011-art.17 e successivo D.L. 1/2012 convertito in legge n.27/2012) che consta di 44 articoli;
  
- 2) **Di depositare** il Piano suindicato presso la Ripartizione Urbanistica per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi durante i quali chiunque potrà prendere visione. L'effettuato deposito sarà reso noto al pubblico mediante affissione di manifesti e all'albo pretorio comunale. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni Sindacali, gli altri Enti pubblici ed istituzioni nonché i cittadini interessati.

Indi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Dato atto** che al momento della votazione risulta assente il consigliere Luigi Parisella;

**Con la seguente votazione:** Favorevoli n. 18; Contrari n. 1 (Antonio Forte); Astenuti n.2 (Elisabetta Giuliano e Maria Civita Paparello),

### **D E L I B E R A**

**Di dichiarare** la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267 del 18/08/2000 e s. m e i.

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.49 del 29 aprile 2015

# **COMUNE DI FONDI**

PROVINCIA DI LATINA

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.**

(DECRETO LEGISLATIVO 11 FEBBRAIO 1998, n. 32 - LEGGE REGIONALE 2 APRILE 2001, N. 8 E N. 35 DEL 03/11/2003, art.83 bis D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011- art.17 e successivi D.L. 1/2012 convertito in legge n.27/2012)

**art. 1 -** Ai fini del presente regolamento si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- a) **"distributore"**: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferita, ed è composto da:
- 1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;
  - 2) uno o più contatori o misuratori;
  - 3) una o più pistole o valvole di intercettazione;
  - 4) le tubazioni che li connettono;
- b) **"carburanti"**: le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione, il gas naturale - metano per autotrazione, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i bio-carburanti indicati nell' Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.° 128 ( Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e successive modifiche e qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa, comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
- c) **"rete ordinaria"**: l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione ubicati sulla rete stradale, gli impianti ad uso privato, gli impianti per aeromobili e per natanti, ad esclusione degli impianti utilizzati per il rifornimento esclusivo degli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
- d) **"impianto"**: il complesso commerciale unitario costituito da apparecchi di erogazione per autotrazione ad una o più colonnine e da ogni altra attrezzatura petrolifera connessa agli apparecchi di erogazione;
- e) **"impianto senza servizio con pagamento anticipato"**: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale, con pagamento preventivo al rifornimento;
- f) **"impianto senza servizio con pagamento posticipato"**: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento;
- g) **"impianto non assistito"**: l'impianto funzionante unicamente in modalità senza servizio con pagamento anticipato, senza limitazione di orario e senza la presenza del gestore , dotato di idonei sistemi di sorveglianza;
- h) **"impianto ad uso privato"**: il complesso di attrezzature fisse o mobili, ubicate all'interno di aree private o pubbliche non aperte al pubblico accesso quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili, destinate al rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà o in locazione dei soggetti che ivi vi esercitano l'attività con esclusione dell'Amministrazione dello Stato. L'erogazione del carburante, posizionato in serbatoi, avviene con apparecchiature automatiche o con qualsiasi mezzo non automatico

provvisto di idoneo sistema di misurazione dell'erogato ad esclusione di sistemi di misurazione monetaria dell'erogato;

- i) **"contenitore - distributore mobile ad uso privato"**: tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole, di cave, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali ed artigianali riservati al rifornimento di macchine ed automezzi con carburanti liquidi di categoria C, nei casi previsti dal decreto del Ministero dell'interno 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti a mezzo di contenitori-distributori mobili per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e dal decreto del Ministro dell' Interno 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato , di capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi in contenitori – distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di trasporto);
- j) **"erogatore"**: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo, ne misurano, contemporaneamente, la quantità trasferita ed il corrispondente importo;
- k) **"erogato"**: la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto , sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'agenzia delle dogane ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;
- l) **"ristrutturazione totale dell'impianto"**: il completo rifacimento dell'impianto comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento degli impianti di erogazione automatica e delle connesse attrezzature petrolifere;
- m) **"servizi integrativi e accessori"**: servizi di erogazione e controllo di aria e acqua , servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan, caravan e camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita di ricambi ed accessori per veicoli e di altri prodotti indicati nell'allegato 9 del decreto Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato 4 agosto 1988, n.° 375, (Norme di esecuzione della legge del 1 giugno 1971. n.426 sulla disciplina del commercio) e successive modificazioni, centro di informazioni turistiche , servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico , servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria, nonché la vendita di ogni altro bene e servizio nel rispetto della vigente normativa relativa al bene ed al servizio posto in vendita;
- n) **"superficie totale (ST)"**: l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione e i relativi fabbricati dei servizi integrativi e accessori;
- o) **"superficie coperta (SC)"**: la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra, con esclusione delle pensiline delle zone di erogazione;
- p) **" indice di copertura"**: il rapporto tra SC e ST; con esclusione della superficie coperta dalle pensiline a protezione dei distributori;

- q) **“altezza massima”**: la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l’edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura;
- r) **“gestore”**: il soggetto titolare della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione dei carburanti rilasciata dall’Agenzia delle dogane, addetto al servizio di rifornimento dei veicoli, alle prestazioni di primo intervento sui medesimi, all’esercizio dei servizi integrativi e accessori (non in esclusiva), nonché alla vigilanza e controllo dell’intera area di servizio;
- s) **“trasferimento”**: il cambiamento di sede dell’impianto senza mutamento di tipologia;
- t) **“centro abitato”**: insieme di edifici delimitato dal Comune, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.° 285, (Nuovo Codice della Strada).

## **art.2 (Classificazione degli impianti)**

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:
  - a) impianto generico con attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonché da self-service sia pre-pagamento che post-pagamento;
  - b) impianto generico senza attività non oil: impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all’esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di self-service sia pre-pagamento che post pagamento;
  - c) impianto senza gestore: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.
2. I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienico-sanitari, anche per gli utenti con handicap.

## **CAPO 2 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE**

**art. 3** - A termine dell’articolo 10 della L. R. n.8 del 02.04.2001, così come modificato dall’art. 5 della L. R. N. 35 del 03.11.2003, la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, nonché il potenziamento/trasferimento di impianti esistenti sono possibili all’interno del territorio comunale, così come riportato dal presente **“Piano di Razionalizzazione del Sistema di Distribuzione Carburanti”**, nel rispetto del decreto legislativo n. 285 del 30.04.1992, recante il Nuovo Codice della Strada.  
Per quanto concerne le aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica e/o monumentale la realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento è

consentita previa autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, secondo quanto previsto dall'art. 146 del d.lgs. 42/2004.

#### **art. 4 – RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE**

Ai fini della localizzazione dei nuovi impianti o di potenziamento/trasferimento di impianti esistenti, con riferimento al D.M. 2 aprile 1968, n.° 1444, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti tre zone omogenee, secondo la zonizzazione del vigente P.R.G.:

**a) AMBITO A** comprendente le seguenti zone di P. R. G.

- a. A centro storico
- b. B1 completamento
- c. B2 completamento
- d. B3 ristrutturazione
- e. B4 ristrutturazione
- f. Verde pubblico territoriale
- g. Verde pubblico urbano
- h. Attrezzature scolastiche
- i. Attrezzature pubbliche
- j. Parcheggi pubblici
- k. Edilizia economica e popolare
- l. Verde pubblico Urbano e Territoriale
- m. Rispetto Cimiteriale
- n. Duna costiera
- o. Strade di progetto

Nonché tutte le aree libere all'interno dei centri storici.

All'interno di detto ambito non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti (ovvero potenziati o trasferiti impianti esistenti).

Gli impianti esistenti potranno essere mantenuti purché risultino conformi alla normativa vigente in materia e non siano in contrasto con le norme del Nuovo Codice della Strada, con i requisiti igienico sanitari e ambientali, con le norme urbanistiche, con quelle del P.R.G. e con le norme a tutela dei beni storici ed artistici.

**b) AMBITO B** comprendente le seguenti zone di P. R. G.

- a. C1 espansione mista con attività terziaria
- b. C2 espansione residenziale
- c. C3 espansione residenziale
- d. C4 espansione residenziale
- e. C5 espansione residenziale
- f. C6 espansione residenziale
- g. Mercato Ortofrutticolo
- h. Attività artigianali / industriali
- i. Attrezzature ricettive
- j. Servizi privati e attrezzature per natanti
- k. Parco ferroviario ed attività connesse
- l. Fasce di rispetto canale

In relazione alla qualità del servizio da prestare e delle tipologie di cui al precedente art. 3, ogni nuovo impianto (anche in caso di potenziamento/trasferimento di impianti esistenti) di distribuzione dei carburanti per autotrazione (anche in caso di potenziamento/trasferimento di impianti esistenti) deve disporre delle superfici necessarie all'erogazione del servizio di rifornimento carburante senza occupazione della carreggiata stradale. In tali superfici non devono essere compresi i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso.

- c) **AMBITO C** comprendente le seguenti zone:
- a. V1 zona agricola lacuale
  - b. V2 zona agricola
  - c. V3 zona agricola
  - d. Verde Privato

In relazione alla qualità del servizio da prestare e delle tipologie di cui al precedente art. 3, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre delle superfici necessarie all'erogazione del servizio di rifornimento carburante senza occupazione della sede stradale. In tali superfici non devono essere compresi i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso.

Qualora la scelta delle aree per la realizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti interferisse con vincoli di inedificabilità assoluta o vincoli per i quali occorre acquisire il relativo nulla osta della Regione Lazio o dal comune se sub delegato, detti vincoli avranno priorità assoluta.

Qualora la scelta dell'area per la realizzazione di un impianto interferisca con vincolo di uso civico, l'impianto potrà essere realizzato solo ad avvenuta legittimazione o alienazione.

Detti impianti possono essere realizzati anche su terreni di proprietà di enti pubblici previo atto di assenso e disponibilità dell'area.

Qualora l'area in cui viene realizzato l'impianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.

### **CAPO 3 – PRINCIPI GENERALI**

**art. 5** - Gli impianti di distribuzione carburanti devono essere dotati:

- a) di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato di benzina e gasolio;
- b) servizi igienici per l'utenza, realizzati in conformità alle disposizioni necessarie a garantire l'accessibilità degli utenti in condizione di disabilità previste dalla normativa vigente in materia;
- c) area di sosta per autoveicoli realizzata in conformità alle disposizioni necessarie a garantire l'accessibilità degli utenti in condizione di disabilità prevista dalla normativa vigente in materia;
- d) la realizzazione di impianti di smaltimento igienico-sanitario prescritti dall'art. 378 del D.P.R. 16.12.1992,n.495.

Per gli impianti già esistenti e dichiarati compatibili, l'adeguamento alla disposizione di cui al punto precedente lettera a) deve avvenire entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. In caso di mancato adeguamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all'erogazione dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.

**art. 6** - Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la sede stradale (art. 20 nuovo Codice della strada e art. 61, comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada). Inoltre la realizzazione di manufatti di qualsiasi genere è preclusa all'interno dei coni visuali posti alle confluenze stradali, così come descritti dallo stesso Nuovo Codice della Strada. In corrispondenza ed all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione.

**art. 7** - L'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere installato su un'area avente una superficie necessaria per l'erogazione del servizio di rifornimento carburante senza occupazione della carreggiata. All'interno di detta area saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto d'aria e di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature costituenti l'impianto idraulico di distribuzione carburanti, devono essere sempre ubicati ad una distanza minima di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini. Il distacco tra i corpi di fabbrica non può essere inferiore a mt. 10.

L'impianto di lavaggio costituito dalle sole attrezzature amovibile così come pure le macchine aspiratrici della polvere e per la pulizia interna degli autoveicoli sono assoggettate al rispetto delle distanze dai confini previste dal codice civile.

Qualora l'impianto di autolavaggio sia dotato di struttura di copertura fissata al suolo e quindi definita costruzione nel senso giuridico del termine allora questa è assoggettata al rispetto delle distanze alla pari delle costruzioni.

**art. 8** - I sostegni per l'installazione di adeguata pensilina a sbalzo prefabbricata, a copertura dell'isola destinata agli erogatori di carburante, devono essere collocati a non meno di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini di proprietà e l'aggetto della pensilina stessa non deve superare in proiezione il ciglio interno dell'aiuola spartitraffico delimitante il piazzale.

**art. 9** - Nei casi di installazione dei sistemi di lavaggio, il piazzale deve essere funzionale a ricevere tale impianto e a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

**art. 10** - Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative ambientali, statali e regionali.

**art. 11** - Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento, in riferimento al D. lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

**art. 12** - I serbatoi interrati di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche di dispositivi di rilevazione di eventuali perdite.

**art. 13** – Le tubazioni interrate per il trasporto di prodotti petroliferi, in caso di impianti in pressione, così come stabilito dal D.M. 29.11.2002 e come da chiarimento del Ministero degli interni con lettera circolare dei VV.F. Prot. 7203 del 1.Luglio.2009, devono essere dotati di doppia parete e dispositivo di monitoraggio dell'intercapedine.

#### **CAPO 4 – TUTELA DI BENI AMBIENTALI-ARCHITETTONICI**

**art. 14** - Non si possono installare impianti stradali di distribuzione di carburanti nei seguenti casi:

- nelle aree di pertinenza di edifici tutelati ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; è consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti preferibilmente localizzati in fregio a strade statali, regionali e provinciali e realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo, previo ottenimento di parere sovracomunale da parte di enti preposti alla tutela del vincolo.

#### **CAPO 5 – INCOMPATIBILTA'**

**art. 15** – Il Comune provvede a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.

1. Le fattispecie di incompatibilità sono disciplinate sulla vigente normativa Statale e Regionale, alla quale si rinvia. Sono fatti salvi i provvedimenti comunali riguardanti la dichiarazione di compatibilità degli impianti determinata, a seguito di verifiche già effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5 del D.lgs. 11.2.1998 n. 32, così come modificato dall'art.3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.
3. Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui alla vigente normativa Statale e Regionale, sono sottoposti a revoca, fatti salvi i casi in cui il titolare dell'autorizzazione possa procedere ad adeguare gli impianti medesimi nel termine e con le modalità indicate dal Comune.
4. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità ne da comunicazione, entro 60 giorni dall'avvenuta verifica, al titolare dell'autorizzazione. Il verbale di verifica di incompatibilità, motivato dalle indicazioni della fattispecie di incompatibilità accertata, può contenere eventuali direttive per la presentazione, da parte del titolare, di un progetto di adeguamento dell'impianto stesso. In caso di presentazione del progetto di adeguamento, da presentare entro il termine massimo di 30 gg. dalla

notifica, il Comune provvede entro tre mesi successivi a comunicare la fattibilità dell'intervento che deve essere realizzato nei successivi 180 giorni, prorogabili ad un anno secondo necessità. Trascorso il termine di 30 gg., in assenza o difformità del progetto di adeguamento, il Comune provvede alla revoca definitiva dell'autorizzazione dandone contestuale comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, all'Agenzia delle Dogane e al Comando Prov.le VV. F..

5. La revoca deve contenere: a) le motivazioni inerenti il provvedimento; b) l'indicazione della data entro la quale deve essere effettuata la chiusura che non potrà essere superiore a giorni 90 dalla notifica di revoca dell'autorizzazione; c) l'ordine alla disattivazione ed allo smantellamento dell'impianto, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo, alla eventuale bonifica dell'area interessata, ovvero a produrre idonea documentazione attestante l'assenza di inquinamento del suolo.

## **CAPO 6 – INDICE DI EDIFICABILITA' E PRESCRIZIONI**

### **art. 16 – Indici di edificabilità e prescrizioni**

1. La cubatura utile necessaria per la realizzazione degli impianti di distribuzione carburanti, tenendo conto della necessità di superfici adeguate per le aree di riferimento e per la realizzazione di eventuali servizi integrativi ed accessori per gli utenti, nell'ambito dei seguenti indici di edificabilità:
  - a) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili fino a 3000 metri quadrati si stabilisce un indice di metri cubi 0,15/1 metro quadrato;
  - b) per le strade comunali e per quelle comunque ricadenti nei centri abitati, su superfici utili disponibili tra 3001 e 10.000 metri quadrati, si stabilisce un indice di metri cubi 0,15/1 metro quadrato per i primi 3000 mq e di metri cubi 0,10/1 metro quadrato per i restanti mq di superficie disponibile;
  - c) per le strade regionali o provinciali, su superfici utili disponibili fino a 15.000 metri quadrati, si stabilisce un indice di metri cubi 0,15/1 metro quadrato;
  - d) per le strade statali, su superfici utili disponibili fino a 20.000 metri quadrati, si stabilisce un indice di metri cubi 0,15/1 metro quadrato;
2. La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione non deve essere considerata come volume edificato.
3. L'eventuale maggiore superficie disponibile non assume rilievo al fine della determinazione della cubatura utile totale, che rimane comunque definita nell'ambito degli indici di cui al comma precedente.
4. Per tutte le tipologie, l'area destinata a portico non dovrà superare il 25% della superficie lorda e dovrà essere collegata con la zona servizi.

5. Possono essere realizzati locali interrati e seminterrati fino ad un'altezza di 1 mt fuori terra, misurata all'estradosso del solaio finito completo di pavimentazione, per una superficie pari al sedime della costruzione al piano terra, aumentata del 25% come l'area destinata a portico.
6. Gli impianti di distribuzione carburanti, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare per alcun motivo la sede stradale.
7. L'area destinata a parcheggio (parte dell'area libera), non deve essere inferiore al 5% della superficie dell'area occupata. Tali aree devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.
8. E' vietata l'installazione di bagni del tipo chimico.
9. E' fatto obbligo negli interventi di nova realizzazione o di ristrutturazione degli impianti esistenti di rispettare le disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia come previsto dalla L. R. 27 Maggio 2008 n. 6.  
In particolare per il risparmio idrico è obbligatorio:
  - a) il recupero delle acque piovane e delle acque grigie ed il riutilizzo delle stesse per gli usi compatibili, tramite la realizzazione di appositi sistemi integrativi di raccolta, filtraggio ed erogazione;
  - b) l'installazione di cassette d'acqua per water con scarichi differenziati;
  - c) l'installazione di rubinetteria dotata di miscelatore aria ed acqua;
  - d) l'impiego quanto possibile, nelle sistemazioni delle superfici esterne, di pavimentazioni drenanti al fine di conservare la naturalità e la permeabilità del sito e di mitigare l'effetto noto come isola di calore.

Per il ricorso a fonti energetiche alternative, si dovranno utilizzare pannelli solari per il fabbisogno dell'acqua calda per usi igienico sanitari in misura non inferiore al 50%. Così come dovrà essere realizzato impianto fotovoltaico di potenza installata di almeno 5 Kw, quando si prevede la realizzazione di un fabbricato ad uso servizi all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti, di superficie coperta superiore 100 mq.

10. Nel caso di modificazione della normativa regionale in merito agli indici di edificabilità l'Amministrazione comunale applicherà i nuovi parametri previa deliberazione di Giunta.

**art. 17 – Accessi carrabili e viabilità**

1. Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti previsti per i passi carrabili.
2. Per quanto riguarda l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti su strade di tipo B, C, D, come definite dal N.C.d.S., l'ingresso all'impianto dalla strada deve avvenire tramite corsie di decelerazione, dimensionate secondo quanto stabilito dal D.M. 19/04/2006 *"Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"* e in conformità con il Nuovo Codice della Strada. L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale sopra indicata, fermo restando eventuali diverse disposizioni previste nel parere dell'Ente proprietario della strada.
3. L'uscita dagli impianti dovrà essere (sempre obbligatoria di mano) dimensionata secondo quanto stabilito dal D.M. 19/04/2006 *"Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali"* e in conformità con il Nuovo Codice della Strada; inoltre dove richiesto si dovranno prevedere apposte corsie di accelerazione.
4. Le distanze degli accessi da dossi, curve, intersezioni, impianti semaforici devono essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada e alle seguenti particolari prescrizioni:
  - all'interno dei centri abitati minimo 15 m (quindici);
  - fuori dai centri abitati minimo 95 m (novantacinque) a meno che non vengano dettate distanze superiori per ragioni di sicurezza e per garantire la fluidità della circolazione, le quali saranno previste volta per volta sulle esigenze riscontrate dall'amministrazione comunale;
  - in ogni situazione, a seconda delle caratteristiche geometriche e viabilistiche della strada, può essere richiesta l'esecuzione di inviti o smussi.
5. Sono da considerarsi incompatibili gli accessi in entrata agli impianti da due strade e gli accessi ubicati sotto canalizzazione semaforica.
6. Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposito spartitraffico di larghezza idonea non inferiore a mt. 1.50, delimitato con cordolo rialzato, la cui altezza misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa fra cm. 20 e cm. 30; comunque in conformità agli articoli 16 – 17 – 18 – 19 del D.L. n. 285 del 1992. Tali caratteristiche potranno essere diverse secondo la tipologia della strada interessata e saranno definite in sede di rilascio del permesso di costruire ovvero di denuncia d'inizio attività ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n.° 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Il ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato in allineamento ai segnavia marginali; lo spartitraffico deve essere in allineamento agli arginelli stradali, ove esistono, e in ogni caso al ciglio esterno delle banchine stradali anche se non depolverizzate.

7. Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi genere, piantagioni od altro, eccedenti l'altezza di mt. 0.70 misurata sul piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione più sfavorevole comunque in conformità agli articoli 16 – 17 – 18 – 19 del D.L. n. 285 del 1992. Tale norma non si applica all'insegna sul palo indicante la società petrolifera o di gestione dell'impianto stesso. Il sostegno dell'insegna in questione va posizionato in modo da garantire la massima sicurezza al ribaltamento previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, quando la sua posizione ricade, come spesso avviene, nella fascia di rispetto di questa.
8. In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante opportuni sbancamenti, una visibilità minima così come definito geometricamente dalla specifica materia vigente.
9. Nel caso in cui lungo le banchine stradali esistano marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere sistemata con marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordolatura, pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme restando le già stabilite dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° o maggiori, allo scopo di facilitare l'ingresso e l'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve essere evidenziata la continuità del marciapiede attraverso: a) preferibilmente il mantenimento in quota del marciapiede stesso con posa di profili di carriera e larghezza invariata del marciapiede; b) accessi tramite rampe e cordoli interrati a filo quota stradale a delimitare il percorso pedonale e ai portatori di handicap.
10. Deve essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa che la relativa sezione non può assolutamente essere alterata, anche quando sia necessario (per esempio in corrispondenza degli accessi) procedere alla loro copertura.
11. Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle quali è indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione, ispezionabili, per garantirne la perfetta ed agevole manutenzione, da eseguirsi, come per tutte le opere innovative derivanti dall'installazione degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e con prescrizioni e modalità impartite dal Comune.
12. La continuità dei fossi e corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con l'esatta applicazione di quanto precede anche con le particolari prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno impartite dagli uffici comunali preposti.
13. L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 Agosto 1966, n° 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale Circolazione. In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia accertata la necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente

possibile spostare l'accesso in altre posizioni. In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della precitata Circolare. In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del richiedente la reintegrazione laddove indicato dal Comune.

## **CAPO 8 – NORME DI ARREDO E DI INSERIMENTO AMBIENTALE**

**art. 18** - In tutte le zone le recinzioni non devono superare l'altezza di mt. 2.00 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante o dal piano di campagna. La parte muraria delle recinzioni non potrà emergere dal terreno per più di 70 cm.

E' fatto obbligo che tutti gli impianti debbano essere schermati mediante impianto continuo i siepi o filai arborei (costituiti da essenze sempreverdi caratterizzate da una minima caduta annua di fogliame) lungo tutto il perimetro dell'area escluso il fronte stradale ed integrate da alberature di alto fusto di specie tipiche locali nella misura minima di un albero ogni mq 60 di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica ed ambientale. La zona a verde deve interessare almeno la superficie minima del 5 % dell'area occupata.

**art. 19** - L'area libera non deve essere inferiore alla superficie di cui all'art. 16, mentre l'area destinata a parcheggio (parte dell'area libera), non deve essere inferiore al 5% della superficie.

## **CAPO 9 – REQUISITI IGIENICO SANITARI**

**art. 20** – I bagni dovranno essere dotati di doccia con armadietto ed uno spogliatoio non necessariamente contiguo con il bagno per le tipologie di impianto generico con attività non oil ed impianto generico senza attività non oil.

**art. 21** – Nell'area dove avviene il rifornimento dei mezzi è necessario porre in essere sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta acque meteoriche, sistemi di contenimento versamento di idrocarburi).

Tutti gli scarichi compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere le misure più adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento in riferimento al decreto legislativo 152 dell'11/05/1999, con l'installazione di disoleatori che raccolgano le acque di prima pioggia.

**art. 22** – I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche di dispositivi di rilevazione di eventuali perdite ed installati ai sensi della Legge 246/99.

**art. 23** – L'adduzione della rete idrica dovrà essere allacciata a quella comunale o dovrà avere le caratteristiche di potabilità.

**art. 24** – E' vietata l'installazione di bagni del tipo chimico.

**art. 25** – Nel caso di rilascio autorizzazione di nuovi impianti e di potenziamento degli stessi soggetti ad autorizzazione il collaudo viene effettuato, su richiesta del titolare l'autorizzazione, e predisposto dal Settore VI Attività Produttive e Polizia Locale per il tramite dell'apposita Commissione Comunale di collaudo così formata:

1. Dirigente del Settore Polizia Locale ed Attività Produttive, o suo delegato, individuato tra i Funzionari in servizio presso il Settore che svolge le funzioni di Presidente ;
  2. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o suo delegato, individuato tra i Funzionari in servizio presso il Comando;
  3. Rappresentante dell'Agencia Regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA);
  4. rappresentante dell'Ufficio Tecnico di Finanza di Latina;
  5. L'attività amministrativa della Commissione è coordinata dal segretario della Commissione, nominato dal Sindaco.
- a. Il Settore VI° Polizia Locale ed Attività Produttive avvia il procedimento e provvede ad inviare copia dell'istanza e della documentazione allegata ai Componenti della Commissione .
- b. La Commissione provvede ad effettuare il collaudo entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del richiedente.
- c. Copia del verbale di collaudo è trasmessa all'autorità competente al rilascio del titolo, al titolare dell'autorizzazione, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio Tecnico di Finanza.
- d. Ad ogni componente della Commissione, esterni al Comune, spetta un compenso onnicomprensivo, per ogni seduta indipendentemente dal numero delle pratiche da esaminare di Euro 80,00, da assoggettare alle ritenute di legge.
- e. Non sono previsti rimborsi spese e rimborsi di missione. Gli oneri relativi al collaudo sono a carico del richiedente che provvede al versamento mediante accredito sul conto corrente postale n.12575049 intestato a Comune di Fondi – Servizio Tesoreria – 04022 FONDI.
- f. Il Comune provvederà a versare il corrispettivo ai singoli membri di Commissione.

All'istanza di collaudo dovrà essere allegata la seguente documentazione in sette copie:

- 1) relazione tecnica asseverata redatta da professionista abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestante che:

- a) l'impianto di "messa a terra" "e di protezione da scariche atmosferiche" dell'intero complesso sia stato controllato ed accertato lo stato di efficienza; che sia stato predisposto un attacco per il collegamento a terra dell'autobotte durante il rifornimento;
- b) gli impianti elettrici di tutta l'area di servizio siano predisposti a sicurezza contro il pericolo di esplosioni o incendi con la classificazione delle zone pericolose in conformità alla vigente legislazione CEI 31-30 e 31-35- CEI EN 60079-10;
- c) le colonnine e le apparecchiature di erogazione così come le apparecchiature self-service (Banconote/carte) siano del tipo approvato dal Ministero dell'Interno (indicare estremi di omologazione);
- d) il collaudo a pressione dei serbatoi di benzine a gasolio per autotrazione sia stato effettuato con pressione non inferiore a un chilogrammo per centimetro quadrato, mentre il collaudo a pressione delle tubazioni di carburante sarà effettuato alle pressioni stabilite dal costruttore delle tubazioni stesse;
- e) numero e tipo di estintori portatili in dotazione;
- f) per gli impianti la cui capacità dei serbatoi ecceda quella massima consentita in relazione alla ubicazione dell'impianto – come stabilita dal D.M. 17/06/1987 n.290 – dovrà essere esibita una copia dell'istanza di deroga alla suddetta normativa inviata al Ministero dell'Interno e richiesta nelle forme di legge;
- g) per gli impianti di G.P.L. e metano i contenitori dovranno essere altresì muniti di collaudo a pressione rilasciato da ente notificato che attesti la rispondenza in accordo all'allegato IIV della Direttiva 97/23/CE. Dovrà inoltre essere certificato che la strumentazione installata sul serbatoio G.P.L. rispetta la normativa di cui al D.Lgs. 22/2007 " Attuazione della direttiva 2004/22/CE" relativa agli strumenti di misura;
- h) negli impianti con erogazione di G.P.L. si ricade in ambito del D.M. 24 Ottobre 2003 e D.M. 3 Aprile 2007 che prevede un impianto di estinzione incendi progettato, installato, e gestito in conformità alla norma UNI 10779;
- i) Gli impianti di distribuzione metano fanno riferimento al D.M. I. 24 Maggio 2002 e alla rettifica del D.M.I. 28 giugno 2002 che per questo tipo di impianto prevede un impianto di protezione atmosferica obbligatoria;
- j) certificato di omologazione dei dispositivi di sicurezza previsti dal D.M. 31/7/1934 da installarsi sui serbatoi di stoccaggio benzine/gasolio (valvole tagliafiamma, ciclo chiuso e saturatore);

2) Disegni completi ed aggiornati in 7 copie dell'impianto con l'indicazione della posizione:

- a) delle colonnine;
- b) dei "passi d'uomo" dei serbatoi interrati;

- c) dei locali adibiti a deposito di oli lubrificanti e combustibile per riscaldamento dei locali dell'impianto;
- d) Copia del provvedimento autorizzativo nonché di tutte le comunicazioni di modifiche relative all'impianto;
- e) Tabelle di taratura dei singoli serbatoi. (autenticate da tecnico abilitato che certifichi che le tabelle di ragguglio rilasciate dal costruttore sono compatibili a serbatoi installati);
- f) Schema di flusso dell'impianto (collegamenti tra colonnine ed i relativi serbatoi);
- g) Esame progetto approvato dal competente Comando Provinciale Vigili del Fuoco per le modifiche non soggette ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 7 – punto del D.P.C.M. 11/9/1989; il predetto esame progetto non è necessario per la inversione mediante strutture già installate per prodotti autorizzati, di benzine o di benzene in gasolio;
- h) Dichiarazione della ditta esecutrice degli impianti elettrici e dichiarazione della ditta esecutrice dell'impianto per il trasporto e l'erogazione del carburante che attesti gli stessi sono stati realizzati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
- i) Le dichiarazioni, sottoscritte dal titolare dell'impresa installatrice, devono riportare le specifiche norme di riferimento dettate in materia dal Ministero dell'Interno, dal Comitato Elettrotecnico Italiano, dall'UNI, ecc... e devono essere redatte in conformità al modello approvato con D. M. 37/2008;
- j) Qualora l'impianto non superi il collaudo la Commissione potrà imporre delle limitazioni e prescrizioni per consentire lo svolgimento, anche parziale, dell'attività in attesa della realizzazione degli interventi richiesti ed eventualmente, per casi di particolare pericolosità, sospendere temporaneamente l'attività o revocare l'autorizzazione.

## **CAPO 11 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

**art. 26** - All'interno di dette aree di servizio possono essere svolte attività complementari di:

- autoriparazione precisamente:
  - a) meccanica e motoristica;
  - b) carrozzeria;
  - c) elettrauto;
  - d) gommista.

Non rientra nell'attività di autoriparazione l'attività di commercio dei veicoli.

- manutenzione e precisamente:
  - a) le attività di lavaggio;
  - b) di rifornimento carburante;
  - c) di sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante, di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento.

Tali attività devono, in ogni caso, essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti ed il loro avvio è subordinato al rispetto della normativa di settore, dando adempimento agli oneri da essa previsti.

**art. 27** - Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:

- a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti;
- c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita a condizione che l'Ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale (per il Comune tramite parere preventivo della Polizia Municipale), tenuto conto che, per quanto concerne la localizzazione di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio in sede fissa, si rinvia alle prevalenti norme, disciplinanti tali fattispecie, previste/recate dalla deliberazione di consiglio comunale n. 65 del 28 Luglio 2011, senza possibilità di deroga, può essere esercitata in locali all'uopo realizzati all'interno dell'area di distribuzione carburanti.

Le attività di cui al comma precedente lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. L'avvio di tali attività è subordinato al rispetto della normativa di settore, dando adempimento agli oneri da essa previsti.

**art. 28** – All'interno delle aree di distribuzione carburanti di superficie superiore a 2000 mq. e solo per esse sono obbligatori i servizi essenziali alla persona, e precisamente tutti quei servizi volti a rendere al conducente e alle altre persone che con esso viaggiano, più comoda, sicura o utile la sosta o la prosecuzione del viaggio quali w.c. per uso pubblico, telefono pubblico con telefax, internet e fotocopiatrice, bar, tavola calda, spazi attrezzati con giochi per i bambini, servizi di informazione turistica, attività commerciali, privi di barriere architettoniche ai sensi della legge ai sensi della legge 13/89. Per le aree di servizio di superficie inferiore ai 2000 mq. è obbligatorio la realizzazione dei servizi igienici essenziali per i fruitori dell'impianto di distribuzione carburanti. Per cui è necessario realizzare un fabbricato servizi con il bagno riservato al solo personale gestore dell'impianto con spogliatoio ed ufficio dove trovano posto i quadri elettrici e le attrezzature di gestione del distributore di benzina oltre ai servizi igienici obbligatori per il pubblico.

**art. 29** – Tutte le attività commerciali ed artigianali esercitate all'interno delle aree in oggetto sono subordinate al rispetto:

- delle norme contenute nel presente regolamento riguardo l'ubicazione, i criteri, le caratteristiche ed i requisiti delle aree;
- delle leggi e delle norme vigenti in materia, di sicurezza, di tutela ambientale e sanitaria, di tutela dei beni storici, artistici, paesaggistici ed archeologici;
- del Codice della Strada adottato con D. L.vo 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- della L.R. 18 Novembre 1999, n. 33 e s.m.i. – Disciplina relativa al settore commercio;
- della normativa regionale in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- delle prescrizioni, delle autorizzazioni e dei "nulla osta" di tutti gli Enti preposti al controllo ed alla vigilanza sulla specifica attività.

**art. 30** – Le autorizzazioni comunali o le segnalazioni certificate d'inizio attività commerciali integrative previste dal precedente art. 27 devono contenere l'esplicita indicazione che le stesse sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi autonomamente e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività di distribuzione di cui sopra, vengono meno tutte le autorizzazioni commerciali ed artigianali. Il Sindaco dispone, nel caso, con proprio provvedimento, la cessazione di tali attività.

## **CAPO 12 – ATTIVITA' ESCLUSIVAMENTE DI AUTOLAVAGGIO**

**art. 31** – E' consentita, inoltre, la possibilità di realizzare impianti automatici, o semiautomatici o manuali o self-service di lavaggio a servizio della viabilità anche separatamente dagli impianti di distribuzione carburanti negli ambiti territoriali B e C.

Le aree interessate da questo tipo d'insediamento dovranno essere:

- autonome nella conformazione degli interventi ammessi al loro interno e non debbono incidere direttamente sui fabbricati destinati a civile abitazione;
- pianeggiati ovvero limitare i movimenti di terra necessari al livellamento per fronti di scavo entro i 2 metri garantendo la stabilità dei pendii;
- dotate di ingresso ed uscita autonoma;

- dotate lungo il perimetro attinente la viabilità, fatta eccezione per gli accessi, di aiuola con prato. Detta aiuola, che potrà essere recintata con muratura limitata a 70 cm di altezza fuori terra, non potrà contenere ostacoli visivi, ivi comprese piante di medio ed alto fusto; fatta eccezione per i cartelli pubblicitari e similari;
- predisposte e garantite la messa a dimora di alberature di medio e/o alto fusto;
- funzionalmente dotate di ogni accorgimento tendente a consentire il superamento delle barriere architettoniche, nonché dotate di idonei sistemi di isolamento acustico, con barriere antirumore, sui lati attinenti fabbricati posti sui fondi contigui.

Le cubature realizzabili sono ricondotte a quanto disposto nel precedente art.16.

Le caratteristiche geotecniche del sottosuolo, dovranno essere compatibili con l'esigenza di collocare contenitori interrati e garantire la non influenza su eventuali falde acquifere con idonee opere di difesa e drenaggio.

Dovranno essere rispettate le norme sanitarie per i fabbricati e per gli smaltimenti, sia delle acque nere che di quelle meteoriche e di lavaggio, le quali andranno raccolte e canalizzate in appositi impianti di trattamento all'interno del lotto e poi smaltite opportunamente.

Dovrà prevedersi in fase di progetto la raccolta differenziata delle varie tipologie di rifiuti prevedibili in relazione alle attività previste. La finitura del soprassuolo dovrà essere permeabile; dovranno essere rispettate le norme sulla sicurezza degli impianti tecnici e tecnologici previsti. Il lotto dovrà essere opportunamente illuminato; in modo particolare le zone d'ingresso ed uscita.

Il funzionamento degli autolavaggi è consentito nella fascia oraria dalle 07,00 alle 22.00. Detto orario è esteso anche agli autolavaggi presenti negli impianti di distribuzione carburanti.

### **CAPO 13 – ABBATTIMENTO DI PIANTAGIONI E MANOMISSIONE DI PERTINENZE STRADALI**

**art. 32** – L'abbattimento di piantagioni è disciplinato dalle norme contenute nella Circolare 11 Agosto 1966, n° 8321 del Ministero dei Lavori Pubblici – Ispettorato Generale Circolazione.

In particolare l'abbattimento di alberature e piantagioni può essere ammesso una volta che ne sia accertata la necessità per l'istituzione degli accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare l'accesso in altre posizioni. In tale inderogabile presupposto, ogni caso deve essere esaminato con la massima attenzione e la richiesta di abbattimento sarà sottoposta alla procedura stabilita nei punti b) e c) della precitata Circolare. In ogni caso l'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al minimo indispensabile e ne è prescritta a cura e spese del richiedente la reintegrazione laddove indicato dal Comune.

### **CAPO 14 – INSEGNE E CARTELLI PUBBLICITARI**

**art. 33** – La Ditta Concessionaria dell’impianto di distribuzione carburanti ha la facoltà di esporre nell’ambito del medesimo l’insegna anche luminosa e il nominativo della Società.

- a) Le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensiline devono avere dimensione massima di mq. 10;
- b) Le insegne bifacciali su palina devono avere dimensione massima di mq. 3 se non collocate parallelamente all’asse della carreggiata;
- c) Le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi;
- d) Deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o impianto fisso, riproducendo il marchio di fabbrica, la ragione sociale o quanto sopra previsto;
- e) L’insegna, se luminosa, non può essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 candele per mq e comunque non deve provocare abbagliamento o distrazione o ingenerare confusione per l’uso dei colori adottati;
- f) L’insegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo;
- g) L’insegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comunque non può essere inferiore a mt. 20 lineari.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 24 del D. Lgs 507/93. L’Amministrazione può disporre altresì la rimozione dell’impianto, facendone menzione nel verbale; in caso di inottemperanza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Quanto previsto all’art. 23 del N. C. d. S. e art. 52 del relativo Regolamento per quanto riguarda i mezzi pubblicitari, è esteso anche nelle strade di tipo C e D.

## **CAPO 15 – SEGNALETICA STRADALE**

**art. 34** – Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (orizzontale e verticale) come previsto dal N. C. d. S.. Detta segnaletica deve indicare il percorso ai rifornimenti, individuare l’accesso e l’uscita, impedendo le manovre di svolta a sinistra.

## **CAPO 16 – MODIFICHE, POTENZIAMENTI E RISTRUTTURAZIONI DI IMPIANTI ESISTENTI**

**art. 35 – Gli impianti esistenti possono procedere a :**

- a) opere di ordinaria e straordinaria manutenzione;**
- b) ristrutturazioni, ampliamenti e potenziamenti alle condizioni previste dalla normativa vigente;**
- c) ristrutturazioni, nel rispetto della normativa del recupero vapori specificatamente della Legge 413/97 e Regolamento ai sensi del D. M. n° 76 del 20.01.1999;**
- d) variazione tipologica nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.**

Le modifiche agli impianti di distribuzione carburanti di cui all'art. 5 della legge regionale n.8/2001 e s.m.i. sono soggette ad autorizzazione del Comune con le modalità previste dal citato articolo.

Le modifiche agli impianti di distribuzione carburanti elencate all'art.6 della citata legge regionale 8/2001 e s.m.i. sono effettuabili tramite preventiva comunicazione al Comune, ai Vigili del Fuoco della Provincia di Latina ed all'Agenzia per le Dogane (Ufficio Tecnico di Finanza competente per territorio - UTF).

La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del D.lgs 22/97 e s.m.i.) ed inoltre:

- a) la data di inizio dei lavori di sostituzione dev'essere comunicata con specifico avviso scritto, inviato almeno 20 giorni prima, all'A.R.P.A. e per conoscenza al Comune;**
- b) deve essere effettuata, e comunicata all'A.R.P.A. ed al Comune, l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di verificare eventuali inquinamenti accaduti nel corso delle operazioni di sostituzione o dovuti a perdite pregresse.**

La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e liquidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Al termine delle operazioni di rimozione dei serbatoi, prima di procedere al posizionamento di nuovi, deve essere effettuata l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di escludere inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o perdite pregresse. Dovranno essere verificati i requisiti igienico – sanitari di cui al capo 9 e la compatibilità di cui all'art. 2 comma 3 del D. Leg. 11.02.1998 n° 32.

**art. 36** – Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere richiesta l'autorizzazione allo smantellamento.

Lo smantellamento e la rimozione prevedono:

- a) la cessazione delle attività complementari all'impianto;
- b) l'adeguamento dell'area alle previsioni del P. R. G.;
- c) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sotto suolo, secondo la normativa vigente;
- d) la bonifica del sito secondo le specifiche disposizioni di legge (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i) e secondo quanto previsto dall'art.17 del Decreto Legislativo 22/97 e dal Decreto Ministeriale 471/99 (deve essere presentata idonea documentazione attestante l'assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del suolo);
- e) lo smantellamento dovrà avvenire entro sei mesi dall'avvenuta cessazione dell'attività garantito da polizza fidejussoria a favore del Comune di Fondi per un valore pari al doppio del costo previsto per la rimozione calcolato secondo le tariffe del Prezziario della Regione Lazio da produrre prima del rilascio dell'Autorizzazione comunale allo smantellamento.

## **CAPO 18 - (IMPIANTI AD USO PRIVATO)**

### **art.37 - Impianti ad uso privato**

1. La domanda di autorizzazione per l'installazione di impianto di distribuzione ad uso privato deve contenere:

- a) Le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) La località in cui si intende installare l'impianto;
- c) Una dettagliata composizione del nuovo impianto;
- d) Atto di proprietà dell'area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del Soggetto istante. Nel caso l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica si deve altresì allegare attestazione del comune che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area;
- e) Elaborati planimetrici dell'impianto sottoscritti dal responsabile tecnico del progetto con l'evidenziazione della segnaletica prevista.

2. L'autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato, è rilasciata ad imprese produttive o di servizi, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, alle seguenti condizioni:
  - a) sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto ad uso privato in relazione all'attività e produttività dell'impresa;
  - b) il parco degli automezzi di proprietà deve essere verificato dai libretti di circolazione, o deve essere in uso esclusivo della Ditta richiedente.
3. L'autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto ad uso privato deve espressamente contenere le seguenti prescrizioni:
  - a) L'obbligo dell'aggiornamento triennale dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto;
  - b) Il divieto di cessione di carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito;
  - c) L'avvertenza che in caso di inosservanza dei punti a) e b) l'autorizzazione è revocata, con l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge vigente.
4. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

**Art. 38** - Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente normativa, valgono le norme statali e regionali vigenti.

#### **CAPO 19 - (IMPIANTI PER VEICOLI MARINI E AVIO)**

**art. 39** - Gli impianti per il rifornimento di natanti e di aeromobili sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione della rete stradale pubblica.  
Tali nuovi impianti devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti e degli aeromobili autorizzati.

#### **CAPO 20 - (IMPIANTI SELF-SERVICE PRE-PAGAMENTO)**

**art. 40** - Possono essere realizzati impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti senza la presenza del gestore.  
Gli impianti per il rifornimento self-service pre-pagamento sono autorizzati dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione della rete stradale pubblica.  
Tali nuovi impianti devono essere realizzati a condizione che sia garantita una videosorveglianza idonea a garantire la sicurezza dello svolgimento delle operazioni.  
Per tali impianti non è prevista la dotazione di servizi igienici.

## **CAPO 21 – (CRITERI GENERALI PER GLI ORARI DI SERVIZIO E PER LE TURNAZIONI)**

**art. 41** – Per l'espletamento del servizio di vendita di carburanti negli impianti assistiti da personale, l'orario minimo settimanale di apertura diurna è di cinquantadue ore. Nel rispetto della previsione di cui al comma precedente, gli impianti devono restare comunque aperti in tutto il territorio comunale nei giorni feriali, salvo possibili turnazioni: durante il periodo estivo dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici e trenta alle ore diciannove e trenta; durante il periodo invernale dalle ore otto alle ore dodici e dalle ore sedici alle ore diciannove.

L'orario estivo ha inizio il primo maggio di ciascun anno. L'orario invernale ha inizio il primo ottobre.

Deve essere assicurato, nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali, l'apertura del venticinque per cento degli impianti presenti sul territorio comunale, con l'osservazione dell'orario feriale.

Gli impianti che effettuano i turni di apertura nei giorni domenicali possono sospendere la loro attività nella giornata di lunedì, o, se questo è festivo, nel primo giorno feriale successivo. Nessun recupero è dovuto per le festività infrasettimanali.

L'effettuazione dei turni è determinata tenendo conto delle richieste avanzate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori interessati, nonché dall'esigenza di assicurare, in accordo con i comuni più vicini, il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile specie lungo le principali direttrici viarie.

Il servizio notturno per gli impianti di distribuzione di carburanti assistiti da personale inizia alle ore ventidue nel periodo invernale ed alle ore ventidue e trenta nel periodo estivo e termina in concomitanza con l'apertura antimeridiana.

Gli impianti di distribuzione dotati di servizi per l'assistenza all'automobile e l'automobilista, nonché di adeguati parcheggi possono svolgere servizio notturno, previa comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune

La chiusura per ferie degli impianti di distribuzione di carburanti deve essere autorizzata dal Comune, sulla base di un piano di turnazione che garantisca l'apertura di almeno il venticinque per cento degli impianti. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'ufficio Commercio del Comune, sulla base di domande presentate dai titolari dell'autorizzazione e dai gestori degli impianti, emana un calendario di sospensione dell'attività per ferie, per un periodo non superiore alle due settimane consecutive per ogni anno solare.

Gli impianti di distribuzione dei carburanti dotati di apparecchiature "self-service pre-pagamento", devono restare sempre in funzione, senza l'assistenza del personale, durante la chiusura degli impianti stessi.

Gli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli stessi orari minimi previsti per gli impianti con assistenza di personale.

## **CAPO 22 – (DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI)**

**art. 42** – La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al SUAP del Comune di Fondi. Essa deve contenere:

- a) Le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;
- b) La località in cui si intende installare l'impianto;
- c) Una dettagliata composizione del nuovo impianto;

La documentazione da allegare alla richiesta di Permesso di costruire e di autorizzazione commerciale è la seguente:

- a. autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti soggettivi nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 4 delle legge regionale n.8/2001;
- b. relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva Km.ca del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro utile elemento sugli impianti tecnologici;
- c. analitica autocertificazione corredata da perizia giurata, redatta da tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea competente alla sottoscrizione del progetto presentato che deve contenere le dichiarazioni di conformità dello stesso alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente alle prescrizioni fiscali alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale previste nel presente regolamento;
- d. atto di proprietà dell'area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del Soggetto istante. Nel caso l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica si deve altresì allegare attestazione del comune che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area;
- e. dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando prov.le VV.F. per gli adempimenti di cui decreto legislativo 151/2011, all'Agenzia delle Dogane e alla AUSL competenti per territorio ed all'Ente proprietario della strada;
- f. planimetria in scala adeguata riprodotte una zona sufficientemente estesa rispetto al punto di intervento tale da permettere una corretta visualizzazione dell'inserimento, con indicata la toponomastica;
- g. estratto di mappa e tipo di frazionamento rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi;

- h. planimetria dello stato di fatto in scala 1:200 o 1:500, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'impianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticali riferite a capisaldi interni ed esterni al lotto stesso atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche accessori, esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all'area in esame;
- i. planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto, la sistemazione dell'area, con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde e alla recinzione, per la quale sono inoltre richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20 e sezione quotata in scala 1:100. Nella stessa planimetria od in altra separata devono essere indicati la rete e gli impianti di smaltimento delle acque reflue, meteoriche e di prima pioggia;
- j. planimetria indicante gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresì l'indicazione dei principali percorsi veicolari e pedonali previsti all'interno dell'area;
- k. tutti i prospetti esterni in scala 1:100, qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni devono comprendere anche quelli delle facciate adiacenti;
- l. almeno due sezioni verticali (longitudinale e trasversale) quotate in scala 1:100 con indicata la quota di riferimento per le altezze;
- m. i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume, all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio;
- n. dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrità del suolo e sottosuolo (in particolare è vietato impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di immondizie, letame, residui putrescibili, se non quando la conseguita salubrità del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dalla Azienda Sanitaria Locale e dall'Ufficio Tecnico del Comune).

Tutta la documentazione, e l'eventuale altra documentazione prevista per la presentazione dei progetti deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra), nei modi e nei termini di legge, e controfirmata dal richiedente la concessione/autorizzazione.

Unitamente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione petrolifera, è richiesto il rilascio del titolo edilizio. La richiesta di concessione edilizia dovrà essere presentata nelle forme di rito previste dal vigente regolamento edilizio, e prima del rilascio, dovrà essere presentato atto d'obbligo registrato e trascritto, tutto a cura e spese del richiedente, di vincolo dei manufatti e degli altri interventi previsti in progetto, alla superficie descritta nella richiesta

di concessione in questione. Nel caso di cessazione di attività, l'atto d'obbligo dovrà anche contenere l'impegno di immediato ripristino dell'area contestualmente allo smantellamento dell'area. La richiesta dovrà essere presentata unitariamente per tutta l'area d'intervento da unico soggetto, e non potrà essere frazionata in più interventi, considerando che tutte le attività correlate sono giustificate dalla necessaria presenza e funzionalità dell'impianto di distribuzione carburanti. Nella eventualità di più soggetti, essi dovranno costruire un unico soggetto attuatore, ciascuno per la propria competenza specifica.

Nel caso il comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente, con invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'art.1 comma 3 del D.lgs 32/98, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione il comune decide in base alla documentazione agli atti.

Il Comune, ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti (o potenziamento/trasferimento di impianti esistenti) provvede a:

- a) Verificare la conformità della stessa alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al rispetto delle norme previste dal presente regolamento;
- b) Verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi del l'art. 2 del D.lgs n. 32/98 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;
- c) Acquisire, qualora il richiedente non vi abbia provveduto, i pareri dell'Agenzia delle Dogane, del Comando Prov.le VV.F. e della Azienda Sanitaria Locale competenti per territorio, nonché dell'Ente proprietario della strada ed di ogni eventuale altro ente competente in relazione all'impianto proposto;

Tutti gli Enti coinvolti nella procedura devono trasmettere al comune e per conoscenza al richiedente i rispettivi pareri di competenza entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

## **CAPO 23 – (ULTERIORI DISPOSIZIONI)**

**art. 43** - Dovranno essere rispettati tutti i vincoli incardinati sull'area oggetto dell'intervento, e se del caso, dovranno essere ottenute le conseguenti autorizzazioni degli Enti gestori dei citati (ASTRAL, Provincia, ARPA, ASL, ecc ... ), nonché, autorizzazione paesaggistica ex art. 146 Dlgs n°42/2004 ( P.T.P.R. vigente ), autorizzazione antisismica per le strutture.

Dovranno essere rispettate tutte le norme conseguenti a: Nuovo Codice della Strada, impatto acustico, norme antincendio (sia per le attività che per l'installazione all'esterno di idonee bocchette a norma ), messa a terra ed impianto di difesa dalle scariche elettromagnetiche, superamento delle barriere architettoniche sia urbanistiche che edilizie, opere di sicurezza diurne e notturne.

Ai fini della unitarietà dell'intervento, prima del rilascio del permesso di costruire, dovrà essere presentato atto notarile unilaterale, registrato e trascritto, con il quale tutto il progetto presentato ed approvato dal competente servizio Comunale, resta vincolato all'intera superficie catastale dell'intervento previsto, senza possibilità di frazionamento e con l'impegno nel caso di non funzionamento e/o di dismissione dell'impianto carburanti di ripristinare lo stato di luoghi come prima del permesso in questione senza alcuna attività connessa e/o correlata.

Nel caso di presenza parziale di aree boscate, come individuate dal vigente P.T.P.R., dette aree dovranno essere escluse dall'intervento, ove conclamate.

**art. 44** – Nel caso di eventuale emanazione di ulteriori disposizioni di legge a livello nazionale e regionale, le conseguenti modificazioni ed integrazioni alla presente normativa, avverranno tramite proposta avanzata d'ufficio del competente servizio dell'Ente e formalizzate con provvedimento della Giunta Municipale.

Resta salvo il fatto che, ove debbano essere compiute scelte di natura discrezionale, queste ultime debbono essere formalizzate con atto del consiglio comunale.

Per tutto quanto non specificato, valgono le leggi nazionali e regionali vigenti in materia.

# Comune di Fondi

Latina

*VI Settore*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti***

## ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, li

**27 APR. 2015**



IL DIRIGENTE  
DOTT. GIUSEPPE ACQUARO

# Comune di Fondi

Latina

*II Settore*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Piano di razionalizzazione del sistema di distribuzione carburanti***

## ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Fondi, li **27 APR. 2015**



IL DIRIGENTE  
ING. GIANFRANCO MARIOREZZI

## **PUNTO N. 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI**

### **PRESIDENTE**

La parola all'Assessore De Santis.

### **ASS. DE SANTIS**

Sì, grazie Presidente.

Buongiorno a tutti.

Ci accingiamo a valutare il regolamento per la razionalizzazione degli impianti di distribuzione di carburante esistenti sul territorio.

Anche questo è un aggiornamento normativo, che nasce da una normativa iniziale, la numero 32 del 92 che individuava, portava i Comuni a individuare le aree e le caratteristiche, i requisiti delle aree su cui andare a impiantare tali attività di distribuzione di carburante.

Sono poi intervenute la legge regionale numero 8 del 2001, le modifiche di integrazioni alla stessa perché questa è una materia in continua evoluzione perché ancora adesso è in discussione un ulteriore aggiornamento.

Il Comune di Fondi con una delibera, la 47 del 2001 del Commissario e poi con due delibere del Consiglio comunale, la numero 13 e la numero 14, ha ottemperato a questa, del 2001 e del 2002, ha ottemperato a questo obbligo.

Successivamente con ulteriori variazioni normative e in particolare modo la legge 112 del 2008, in materia di sviluppo economico e di liberalizzazione circa la distribuzione degli impianti carburanti e l'accesso a tali attività, ha diciamo così portato, ha individuato la necessità di rivedere in tutti i Comuni laddove erano stati adottati dei regolamenti per la razionalizzazione degli impianti di distribuzione, di carburanti, la necessità di aggiornarli, perché non esistono più le distanze, la faccio in sintesi, non esistono più le distanze, non esistono i lotti minimi, ciò che resta determinante è il rispetto delle normative regionali e statali in materia di viabilità, quindi il codice della strada, il decreto legislativo del '92, il 285 che resta determinante così come il rispetto delle normative igienico sanitarie, quelle della sicurezza ambientale, perché, non essendoci più tali vincoli di distanze e di lotti, quello che è da valutare sono le compatibilità così come regolamentato dall'articolo 23 appunto della legge regionale numero 8 del 2001. Quindi di fatto oggi il Comune di Fondi ha uno strumento in tal senso, approvato nel 2001 e aggiornato nel 2002, ma con le successive, con la legge che è sopravvenuta nel 2008 e con le successive modifiche e integrazioni corre l'obbligo di aggiornare questa normativa in una ottica di liberalizzazione così come impone appunto la legge del 2008.

Modifiche sostanziali non ce ne sono perché gli ambiti sono rimasti a, b e c, come era nel

determinato delle delibere appunto del 2001 e del 2002, sono stati introdotti soltanto delle correzioni, volte alla liberalizzazione e delle modifiche come previsto dal codice della strada.

Pertanto questo regolamento è soggetto a una procedura non di approvazione, ma di adozione di osservazioni, controdeduzioni e poi approvazioni.

Grazie.

Mi corre veramente sentito dovere ringraziare il Sindaco perché mi ha onorato di nome e di fatto dell'incarico e ti ringrazio pubblicamente non avendolo potuto fare prima, questo è l'ultimo Consiglio comunale di questa legislatura, è con piacere che voglio ringraziare tutti quanti voi Consiglieri comunali e voglio ringraziare i miei colleghi Assessori e così come la ripartizione sesto settore che con le difficoltà delle risorse umane che abbiamo e con l'arrivo anche degli ultimi due dirigenti i tempi di risposta rispetto alle esigenze del territorio sono aumentate, grazie a tutti.

#### **PRESIDENTE**

Grazie Assessore.

Ci sono interventi? Se non ci sono... (intervento fuori microfono) votiamo allora.


Favorevoli per il punto numero 12, 18.

Contrari? 1, astenuti? 2.


Per l'immediata eseguibilità favorevoli? 18, contrari? 1, astenuti? 2.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(prof.ssa Maria Luigia Marino)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. Francesco Loricchio)



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le disposizioni legislative vigenti in materia il 21 MAG. 2015 per restarvi 15 giorni ai sensi di legge.

Addì 21 MAG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE



### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio:

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del T.U. 267/2000

Addì 21 MAG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Francesco Loricchio)

